

# **“Le convivenze more uxorio”**

## **Indice**

<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>Che cos'è la convivenza more uxorio?</b>	<b>4</b>
<b>La nuova legge sulle convivenze di fatto</b>	<b>6</b>
<b>Contenuto ed effetti del Contratto di Convivenza</b>	<b>8</b>
<b>Conclusione</b>	<b>10</b>

## **Introduzione**

Trovandomi spesso a condurre serate all'interno di corsi prematrimoniali, ho l'abitudine di chiedere all'inizio quante coppie già convivono e quante invece no. L'obiettivo di questa domanda è sempre stato quello di capire quante, delle persone che ho di fronte, hanno già cominciato a vivere realisticamente la quotidianità della vita di coppia con tutte le sue gioie e fatiche; questo con lo scopo di “aggiustare” il mio intervento ed essere il più efficace possibile.

Nella mia esperienza di formatore ho dovuto constatare come, negli ultimi 15 anni, la situazione si è letteralmente capovolta. In un corso prematrimoniale dapprima le coppie conviventi erano una minima parte, quasi tentennavano ad alzare la mano; oggi invece sono diventate stabilmente la maggioranza con, a volte, già dei figli e diversi anni di vita comune.

L'approfondimento di queste pagine partirà da questa fotografia che è andata consolidandosi sempre più nel corso di questi ultimi anni. Partendo da una chiara

definizione ed esposizione della “convivenza more uxorio”, esamineremo le cause, le motivazioni, i vantaggi/svantaggi, le conseguenze e le ultime riforme in campo legislativo cercando di capire verso quali tipo di prospettive future è direzionata la società con questa modalità relazionale ormai stabilmente presente nelle nostre famiglie.

### **Che cos'è la convivenza more uxorio?**

La convivenza more uxorio, è una coabitazione tra due persone legate affettivamente che convivono nella stessa abitazione senza però essere sposate legalmente.

Fino a poco tempo la legge disciplinava esclusivamente l'Istituto del matrimonio prevedendo una serie di diritti, doveri ed obblighi che facevano capo ai coniugi.

Diversamente per le coppie di fatto, la legge non ha mai pensato ad una legge specifica che potesse disciplinare l'Istituto della convivenza di fatto, o di convivenza more uxorio, lasciando così un vuoto normativo da molti considerato ingiusto per un paese democratico come l'Italia.

In Italia, infatti, la legge ha riconosciuto la possibilità alle coppie non sposate di poter convivere (**convivenza more uxorio**) come scelta libera tra le parti non vincolante dal punto di vista di fedeltà reciproca, patrimoniale e di assistenza morale.

Tutto questo significa che per la legge italiana, il fatto che due persone convivano e collaborino insieme alle spese della casa, costituiscano un semplice adempimento spontaneo di doveri non previsti dalla legge, ma semplicemente motivati dall'etica e dalla morale.

Fino a qualche decennio fa la convivenza di fatto, oltre che mancante di regolamentazione giuridica, era anche vista come contrario al buon costume. Al convivente era solo

consentito di trattenere le prestazioni di mantenimento spontaneamente concesse dall'altro convivente, ma anche tali prestazioni venivano intese contrarie al buon costume.

L'atteggiamento della società verso la convivenza di fatto cominciò a cambiare già nel corso della seconda metà del secolo passato. Infatti gradualmente si riconobbe nella convivenza di fatto una manifestazione della libertà della persona di poter determinare la propria vita familiare. Si è giunti infine a affermare che la convivenza stabile (*more uxorio*), resa conforme al modello matrimoniale, è una "formazione sociale" in cui l'essere umano realizza la propria personalità e nell'ambito della quale devono essere tutelati i suoi diritti fondamentali secondo la regola costituzionale (Costituzione art. 2).

In questo mutamento il proposito del mantenimento dei conviventi, interpretato nel passato come contrario al buon costume, si sostituì con l'intento di un'obbligazione naturale.

Nel corso degli anni i tentativi di regolamentare dal punto di vista legislativo la convivenza di fatto non ebbero tuttavia esito positivo. Fu piuttosto per merito della giurisprudenza che alcuni interessi del convivente hanno trovato una tutela giuridica. Al convivente, in particolare, la giurisprudenza riconobbe il diritto al risarcimento del danno per l'uccisione dell'altro convivente e la tutela possessoria quale detentore qualificato della casa di abitazione comune appartenente all'altro convivente.

Inoltre da parte della giurisprudenza si consentì l'assegnazione della casa familiare al convivente collocatario di figli minori. Queste assegnazioni furono normativamente previste con l'introduzione dell'art. 155 quater c.c. della legge 54/2006, ora 337 c.c.

Da parte sua la Corte costituzionale intervenne dichiarando l'incostituzionalità della norma dell'art. 6 della legge di locazione nella parte in cui non comprendeva il convivente

tra i successibili nel contratto di locazione a seguito della morte del convivente.

Complessivamente il quadro giuridico anteriore alla legge del 2016 si dimostrò limitato ed insufficiente riguardo alla tutela del convivente di fatto al quale erano negati tutti i diritti derivanti dal matrimonio, i diritti all'assistenza post-coniugale, i diritti successori e i diritti previdenziali spettanti ai coniugi.

### **La nuova legge sulle convivenze di fatto**

La legge del 20 maggio 2016 n.76 (Legge Cirinnà) istituendo le Unioni Civili e le Convivenza di fatto, disciplinando i diritti e doveri delle coppie ed introducendo anche i contratti di convivenza è stata la maggior innovazione nella storia del diritto di famiglia italiano degli ultimi 20 anni.

Si tratta di una legge costituita da un solo articolo e 69 commi. In particolare dal comma 36 al 49 e il comma 65 riguardano i rapporti di convivenza, mentre dal comma 50 al comma 64 viene disciplinato il contratto di convivenza.

La definizione della coppia di fatto è espressa con chiarezza dal comma 36: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.

La legge, per un verso, detta la disciplina della convivenza prevedendo i diritti che spettano legalmente ai conviventi, mentre, per l'altro verso, lascia agli stessi conviventi la regolamentazione del loro rapporto mediante un contratto di convivenza (n. 95). Dopo aver subito dei tagli da parte del Governo Italiano, come ad esempio la stepchild adoption nei confronti delle coppie omosessuali, fortemente contrastata da chi fonda la famiglia sullo schema tradizionale, il ddl Cirinnà ha ricevuta la sua approvazione ed oggi

rappresenta un passo importantissimo nella lunga strada verso l'estensione dei diritti civili a tutti i cittadini italiani.

### **Convivenza di fatto: cos'è cambiato?**

Per la legge Cirinnà i conviventi sono due persone maggiorenni (dello stesso sesso o eterosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Per essere una convivenza di fatto ai sensi della Legge Cirinnà, la coppia deve risultare essere già una "Famiglia anagrafica" in base all'art. 4 del DPR 223/1989 (regolamento anagrafico); in pratica deve risultare iscritta nello stesso stato di famiglia all'anagrafe del comune di residenza.

La coppia che vuole rendere ufficiale la propria scelta di vita in comune deve fare una dichiarazione di convivenza, redatta in carta libera e sottoscritta congiuntamente da entrambe le persone. Sarà compito dell'anagrafe a cui ci si è iscritti rilasciare una "Certificazione di convivenza di fatto".

Tra le novità di questa legge troviamo alcuni punti che riguardano l'estensione di alcune prerogative che prima spettavano solamente ai coniugi sposati regolarmente e cioè:

- Diritti di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario;
- Facoltà di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi;
- Diritti sulla casa di abitazione.

Per ciò che riguarda gli aspetti economici che intercorrono tra due conviventi è stata data la possibilità di regolamentarli all'interno di un contratto, appositamente stipulato.

(Contratto di convivenza). Nel Ddl Cirinnà questo tipo di contratto è stato specificamente pensato per le coppie di fatto registrate con lo scopo di «disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune» (articolo 1, comma 50).

Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini di renderlo pubblico, il notaio o l'avvocato che hanno autenticato l'atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, con lo scopo di iscrivere il contratto stesso nei registri dell'anagrafe nei quali è registrata la convivenza. Il contratto di convivenza deve essere stipulato dal notaio se nel patto ci sono trasferimenti di diritti immobiliari (o di quote societarie), ed in questo caso sarà anche soggetto alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari o alla iscrizione nel Registro delle Imprese.

### **Contenuto ed effetti del Contratto di Convivenza**

Il Contratto di Convivenza disciplina diversi aspetti patrimoniali che riguardano:

- Le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica;
- I criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire una sorta di regime di comunione o separazione);
- Le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
- Le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni;

- La facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

È importante sottolineare come da questo tipo di Contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Quindi questo contratto potrebbe legittimare quel convivente che si rivolge al giudice al fine di ottenere quanto gli spetta.

La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza e quindi diventa logico subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza. Questo aspetto però non preclude che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che possono essere inseriti nel Contratto e che stabiliscono le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

Nel Contratto di convivenza possono essere inserite condizioni volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, anche se spetta ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Sono clausole che possono essere sempre abolite e modificate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire l'interesse dei figli.

Infine due aspetti che ci sembrano fondamentali all'interno di questo Contratto di convivenza sono quelli che riguardano l'abitazione e l'eredità.

Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare nell'abitazione per altri due anni o per un periodo uguale alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Se

nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell'altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. E inoltre in caso di morte il partner superstite ha il diritto di succedere all'altro coniuge nel contratto d'affitto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un'altra persona o in caso di matrimonio o unione civile.

Per quel che riguarda l'eredità, il convivente non ha diritto a quote ereditarie né alle indennità che spettano per il caso di morte del partner lavoratore dipendente. Essendo vietati i patti successori, il contratto di convivenza non può disciplinare la futura eredità dei conviventi. Pertanto l'unica strada per istituire erede il proprio convivente (e per evitare che il patrimonio ereditario venga attribuito, per legge, soltanto ai parenti più prossimi) è quella di ricorrere alla redazione di un testamento, in forma pubblica o olografa.

## **Conclusione**

Sarebbero ancora molti gli aspetti da affrontare nell'analisi del Decreto legge Cirinnà, ma per esigenze di spazio ho voluto ricordare i punti fondamentali della Convivenza di fatto. Anche se sicuramente a questa legge, come spesso accade in materia giuridica, andranno fatte alcune modifiche, credo che essa sia il prodotto di un cambiamento epocale che, come dicevo nelle prime righe, sta attraversando da decenni la nostra società.

A fronte di un drastico calo di matrimoni civili e religiosi, oggi dobbiamo fare i conti con questo tipo di scelta, "more uxorio", che non può lasciarci indifferenti né tanto meno squalificanti.

Sono convinto che la realtà della coppia e della famiglia vada sempre ascoltata, accompagnata e sostenuta. E siccome oggi le coppie e le famiglie rappresentano più che



mai l'anima e il motore della società, ben vengano leggi e decreti che mirano a tutelarle e a darle lo spazio e la spinta a realizzarsi ed ad esprimere tutti i valori che esse portano dentro di sé.

## **Bibliografia**

- Costituzione Italiana
- Testo della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà)

***MARCO MASON***